

CONTROLLO

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl: proroga e disciplina

di **Emanuel Monzeglio**



In seguito all'entrata in vigore del **D.Lgs. 14/2019** e del successivo **D.L. 32/2019** è stato **modificato l'[articolo 2477 cod. civ.](#)**, stabilendo nuovi criteri per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

In particolare sono stati ridefiniti i parametri, di cui all'[articolo 2477, comma 2, lettera c\), cod. civ.](#), ragion per cui la **nomina scatta** al momento del **superamento per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri**:

- **totale dell'attivo di bilancio: euro 4.000.000;**
- **totale delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20.**

Il medesimo articolo, secondo quanto disposto dalla **lettera c)**, fa **cessare l'obbligo di nomina** qualora la società per **tre esercizi consecutivi non ha superato nessuno** dei sopra citati **limiti**.

Il tema della nomina dell'organo di controllo è stato oggetto di notevoli dibattiti e, purtroppo, di un **susseguirsi di proroghe "sbagliate" e "dannose"** (citando il comunicato stampa dell'ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani).

Andando con ordine, la versione originaria del Codice della crisi fissava la **scadenza** per la nomina dell'organo di controllo **al 16 dicembre 2019** prendendo come riferimento i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Tale termine è stato **prorogato** per la prima volta **dalla L. 77/2020** – di conversione del D.L. 34/2020 – in particolare **[l'articolo 51-bis](#)** che ha **posticipato la nomina obbligatoria all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021**.

L'entrata in vigore del Decreto Rilancio ha portato con sé **numerosi strascichi relativamente alla gestione degli incarichi già assegnati entro i termini** vigenti prima della modifica recata dal decreto stesso. A tal proposito si sono susseguiti diversi interventi interpretativi.

In prima battuta il **MISE**, nel suo parere datato **1° ottobre 2020**, ha ritenuto possibile per le società - ove ritenuto opportuno - **procedere con l'interruzione anticipata dell'incarico secondo il disposto del D.M. 261/2012**, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Successivamente, il **MEF in risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-01842** ha espresso chiaramente la possibilità per le società che avevano già provveduto a nominare un organo di controllo di non intervenire a modificare il rapporto instaurato in quanto la norma, prevedendo *“un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo”, non sembra “possa interpretarsi come idonea a far venire meno l'obbligo medio tempore”*.

Sulla stessa linea del MEF si è posto il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di concerto con la Fondazione Nazionale**, con il documento di ricerca pubblicato il **15.10.2020**. Infatti, a loro avviso, *“non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all'articolo 51-bis del Decreto Rilancio possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l'intervenuta insussistenza dell'obbligo della revisione”, ma si tratterebbe semplicemente di una disposizione recante il “differimento della data di scadenza”*. In chiusura, però, non è stata preclusa la possibilità di una risoluzione consensuale ai sensi del già citato D.M. 261/2012.

In ultimo, **Assirevi** con il suo documento di ricerca **234R** - aggiornato nell'aprile 2021 - sulla base delle interpretazioni sopra descritte, **ha previsto sia la possibilità di proseguire regolarmente nell'incarico conferito all'organo di controllo sia, se ritenuto opportuno, di risolverlo consensualmente**. L'interruzione anticipata dell'incarico è motivata oltre che dal mutuo consenso delle parti, anche dal differimento del termine entro cui nominare l'organo di controllo.

L'ulteriore proroga è stata introdotta dal D.L. 118/2021 che prevede - [all'articolo 1-bis](#) - lo slittamento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo **all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022**.

L'ennesimo slittamento in avanti ha creato un ulteriore **dubbio interpretativo per tutte quelle Srl** che, avendo diligentemente nominato l'organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, **si trovano - nell'assemblea di approvazione del bilancio 2021 - nella naturale scadenza triennale del revisore legale o del sindaco unico**.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se **anche tali società possano godere della proroga** introdotta dalla L. 147/2021, potendo quindi omettere - almeno per l'esercizio 2022 - di nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale.

Il possibile equivoco interpretativo è stato **“sgomberato”** dall'intervento della **Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il documento di ricerca** pubblicato lo scorso 4 novembre.

È stato ribadito che la proroga ha **toccato unicamente l'[articolo 379](#) del Codice della crisi e in nessun modo l'[articolo 2477 cod. civ.](#)**

A tal proposito, il menzionato [articolo 379 Codice della crisi](#), trova applicazione solamente ***“ai fini della prima nomina dell'organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019”***.

In conclusione, è possibile affermare che le società che **hanno effettuato la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale “soggiacciono” al regime di nomina e cessazione disciplinato dall'[articolo 2477 cod. civ.](#)** qualora si tratti di Srl o di società cooperative.